

Sentenza n. 4970/2017 pubbl. il 04/05/2017

RG n. 69525/2016

Repert. n. 3957/2017 del 04/05/2017

N. R.G. 69525/2016

Il Tribunale di Milano
Sezione Fallimentare

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:

dr. Alida Paluchowski	presidente
dr. Francesca Mammone	giudice rel.
dr. Sergio Rossetti	giudice

nel procedimento ex art. 98 lf iscritto al numero di ruolo sopra riportato, promosso

DA

avv. A [REDACTED] E [REDACTED]

OPPONENTE

NEI CONFRONTI DI

Fallimento T [REDACTED] Srl in liquidazione

OPPOSTO CONTUMACE

ha pronunciato il seguente

DECRETO:

L'avv. A [REDACTED] E [REDACTED] ha proposto opposizione avverso il decreto con il quale il giudice delegato del fallimento T [REDACTED] ha escluso dallo stato passivo il credito di €4.600 oltre accessori pretesi dall'opponente in prededuzione –ed in subordine in via privilegiata o chirografaria- “perché non opponibile alla massa”, corrispondente all'importo liquidato in suo favore a titolo di rifusione delle spese processuali nel procedimento di reclamo ex art.18 lf svoltosi innanzi alla Corte d'Appello di Milano avverso la sentenza dichiarativa del fallimento di T [REDACTED] s.r.l.; detto procedimento di reclamo, nella contumacia della curatela e con la costituzione dell'avv. E [REDACTED] in qualità di creditore istante, si è concluso con una pronuncia di rigetto e con la condanna del reclamante alla rifusione delle spese di lite in favore del resistente costituito.

Anche nel presente giudizio di opposizione, il fallimento non si è costituito in giudizio.

L'opposizione non è fondata.

Va osservato in primo luogo che la sentenza n. 947/2016 che ha rigettato il reclamo avverso la sentenza di fallimento non costituisce titolo di condanna a favore del creditore istante nei confronti della massa fallimentare, bensì della società fallita: nel giudizio di reclamo la procedura non è soccombente, tant'è che la sentenza dichiarativa di fallimento è stata confermata; ne consegue che da un punto di vista

pagina 1 di 3



logico, oltre che giuridico le spese di soccombenza non possono essere poste a carico di una parte vittoriosa.

A tale notazione di carattere processuale si aggiungono ulteriori argomenti di carattere sostanziale.

Il problema della ripetibilità delle spese processuali nel giudizio di reclamo avverso la sentenza di fallimento e della loro eventuale collocazione va risolto considerando che la pretesa creditoria in discussione trova fondamento in un'attività successiva alla dichiarazione di fallimento posta in essere dal creditore procedente ed è svolta a difesa di un interesse proprio e non del fallimento e della massa dei creditori, come invece sostenuto dall'opponente. Il riconoscimento del rango prededucibile al credito in esame richiederebbe che l'attività processuale sia rivolta a garantire un interesse diretto della massa creditoria, che nel caso di specie non è possibile rinvenire. L'interesse può infatti essere valutato soltanto dagli organi della procedura, non essendoci alcuna disposizione normativa che riconosce tale potere a favore di un soggetto diverso dalla curatela. La legittimazione processuale del creditore istante, che è litisconsorte necessario, trae titolo infatti dalla sua qualità di creditore richiedente il fallimento e trova ragione nella necessità di resistere alle contestazioni del fallito. Si è dunque al cospetto di un interesse specifico ed individuale, non coincidente con quello della massa dei creditori: quest'ultimo, si ribadisce, non è tutelabile in via sostitutiva da soggetti diversi dagli organi della procedura (cfr. Cass. 1186/06, nonché, nello stesso senso, Trib. Milano, Tedoldi/Fallimento Aramco, n.81279/2013 RG, pres.est. Macchi). E' dunque del tutto irrilevante il fatto che il curatore possa aver scelto di rimanere contumace, come è accaduto nel caso di specie: detta scelta esprime essa stessa la valutazione del miglior interesse per la massa effettuata consapevolmente dagli organi della procedura alla luce del concreto contenuto del reclamo.

Ne consegue che, come correttamente ritenuto dal giudice delegato, il credito risulta inopponibile alla massa dei creditori.

Si impone quindi il rigetto dell'opposizione.

Il tenore della decisione e la contumacia della procedura rendono irripetibili le spese di lite.

PQM

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:

- 1) rigetta l'opposizione proposta dall'avv. A. [REDACTED] E. [REDACTED]
- 2) dichiara irripetibili le spese di lite.

Così deciso in Milano il 13 aprile 2017

Il giudice est.
dott. Francesca Mammone

Il presidente
dott. Alida Paluchowski



IL CASO.it

